



Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche

Affidamento diretto per la fornitura di un consumabile specifico per lo strumento spettrofluorimetro (modello EdinburghFS5) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. (Allegato 1)

CIG: Z743CEE25E

CUP: J53D23007500006

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura di un consumabile specifico per lo strumento spettrofluorimetro (modello EdinburghFS5) per il proseguimento della ricerca di cui al progetto D22-RPRIN22COSSA_02 e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;

RILEVATO preliminarmente come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo secondo quanto previsto dall'art. 48, co. 2 del d.lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

CONSIDERATO che trattandosi di appalto inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del materiale in oggetto;

CONSIDERATO che l'art.50, comma 1, lett.b) del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a € 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. 36/2023 è il Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche Prof. Paolo Tecilla;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una duplicazione dell'attività amministrativa ed una notevole dilatazione dei tempi della procedura;

VISTO che il bene di cui all'oggetto non è presente tra le convenzioni CONSIP attive;

VISTA l'istruttoria informale finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse in grado di fornire materiale di facile lavorabilità e utilizzo efficace, compatibile con lo strumento in uso, svolta tramite richiesta di preventivo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria;



Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche

CONSIDERATO che si è proceduto, mediante indagini di mercato, alla ricerca di aziende – sia italiane che straniere – che possano procedere alla fornitura di cui all’oggetto e che tali indagini hanno evidenziato che vi è un’unica Società, Hamamatsu Photonics Italia S.r.l., che risponde alle specifiche esigenze di poter fornire il prodotto con le caratteristiche tecniche adeguate e compatibili con lo strumento spettrofluorimetro già in possesso del Dipartimento; (Allegato 2)

DATO ATTO che la fornitura può essere soddisfatta unicamente da un determinato operatore economico in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici in quanto il fornitore Hamamatsu Photonics Italia S.r.l. è il distributore esclusivo sul territorio nazionale dei prodotti Edinburgh e che lo stesso ha fornito lo spettrofluorimetro di proprietà del Dipartimento; (Allegato 2)

CONSIDERATO che si è quindi proceduto alla richiesta di preventivo nei confronti della Ditta Hamamatsu Photonics Italia S.r.l. corrente in Arese (MI) alla Via Strada della Mola 1 che ha offerto per la fornitura di cui trattasi l’importo di € 13.000,00 IVA esclusa; (Allegati 3 e 4)

VISTO l’esito dell’istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all’art.1 del D. Lgs. 36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico Hamamatsu Photonics Italia S.r.l. corrente in Arese (MI) alla Via Strada della Mola 1 che si è dichiarato disponibile a soddisfare la fornitura e ha presentato il preventivo di euro 13.000,00 IVA esclusa che si ritiene congruo e conveniente per l’amministrazione in relazione alle attuali condizioni di mercato;

VISTO l’art.52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del quale “Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

VISTA la necessità, in ogni caso, per questa Amministrazione, in conformità al D. Lgs. 36/2023, di stabilire, che negli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, la verifica sull’affidatario individuato si sarebbe comunque limitata alle risultanze del DURC e dell’assenza di annotazioni sul casellario ANAC;

CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal d.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che, quando in conseguenza della verifica condotta a campione, secondo quanto previsto dall’art.52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione



Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche

all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DATO ATTO in ogni caso che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché fornitore in precedenza con esito positivo per il Dipartimento;

RITENUTO di affidare l'appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il materiale proposto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;

CONSTATATO che il prezzo praticato è di 13.000,00 euro IVA esclusa;

DATO ATTO

- che trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 5.000,00 non sussiste l'obbligatorietà del ricorso al MePA e che, ai sensi dell'art.49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, è possibile derogare al rispetto del principio di rotazione;
- che è stato acquisito lo SMART CIG (**Z743CEE25E**) tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini della tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che è stata verificata la regolarità contributiva e previdenziale dell'operatore attraverso l'acquisizione del DURC e l'insussistenza di annotazioni attraverso l'accesso riservato dei servizi on line dell'ANAC;
- che, in conformità a quanto disposto dall'art.53, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento diretto non si richiedono le garanzie provvisorie di cui all'art.106;
- che, ai sensi dell'art.53, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, stante la scarsa rilevanza economica dell'affidamento e alle modalità di adempimento delle prestazioni non si richiede la cauzione definitiva di cui all'art.117 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo, il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico -finanziaria e tecnico – professionale;

CONSIDERATO che la stipulazione del contratto avverrà tramite scambio di corrispondenza commerciale;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. n. 36/2023, di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa al servizio di cui al presente provvedimento di € 13.000,00 IVA esclusa, sulla Voce di bilancio



Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche

dell'esercizio finanziario 2023 "Beni di consumo" per l'anno 2023, e sul progetto D22-RPRIN22COSSA_02;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art.18, comma 3 lett.d) del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto trattandosi di affidamento di importo inferiore alle soglie europee, di cui all'art.55, comma 2, del predetto D.Lgs. 36/2023;

VISTI gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";

CONSIDERATO che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università degli Studi di Trieste "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti"

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b) del D. Lgs. 36/2023, di affidare alla Ditta Hamamatsu Photonics Italia S.r.l. corrente in Arese (MI) alla Via Strada della Mola 1 la fornitura di un consumabile specifico per lo strumento spettrofluorimetro alle condizioni di cui al preventivo acquisito dall'ente che prevede l'importo di euro 13.000,00 IVA esclusa;
- 2) la spesa, pari a euro € 13.000,00 IVA esclusa, graverà sulla Voce di bilancio dell'esercizio finanziario 2023 "Beni di consumo" e sul progetto D22-RPRIN22COSSA_02 che presenta adeguata disponibilità;
- 3) di disporre che il pagamento verrà effettuato sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, previa verifica della regolarità della fornitura, nel rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 4) di provvedere alla pubblicazione sul sito internet dell'Università degli Studi di Trieste sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti". in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013. Il Responsabile Unico del Progetto attesterà la regolare esecuzione del servizio

Il Direttore
del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche
Prof. Paolo Tecilla



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche

Allegati:

- 1) Descrizione fornitura
- 2) Spiegazione tecnica
- 3) Richiesta di offerta a Hamamatsu Photonics Italia S.r.l.
- 4) Offerta Hamamatsu Photonics Italia S.r.l.